

# LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
03	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Ravvedimento operoso speciale
	AGEVOLAZIONI
04	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	LAVORO
06	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
	IMMOBILI
07	LOCAZIONI - Aspetti fiscali - Cedolare secca
09	Leggi In evidenza



**Fiscale** 

#### **IMPOSTE DIRETTE**

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Superbonus - Sconto "integrale" in fattura - Sostenimento della spesa - Data di emissione della fattura e data di effettuazione dell'operazione (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2024 n. 103)

La fattura in cui viene riportato lo sconto sul corrispettivo "integrale" dell'importo dovuto per effetto del *superbonus*, che sia stata trasmessa negli ultimi giorni di dicembre 2023 e sia stata scartata dal Sdl, poteva comunque essere considerata tempestivamente emessa in caso di suo re-inoltro nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto, con tutte le conseguenze del caso. Sempre nell'ipotesi di sconto "integrale" per interventi agevolati, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa "è *possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo Sdl nei termini" e ricorrano i presupposti richiesti dalla disciplina del <i>superbonus*.

Questi i principi contenuti nella risposta a interpello 13.5.2024 n. <u>103</u>, in cui l'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sulla data di sostenimento delle spese che possono fruire dell'agevolazione, documentate da fatture emesse a cavallo d'anno.

#### Caso oggetto di interpello

Il caso posto all'esame dell'Amministrazione finanziaria riguarda un'impresa la quale aveva trasmesso al Sistema di Interscambio in data 30.12.2023 una fattura riferita a lavori che possedevano i requisiti per beneficiare del *superbonus* al 110%, in cui veniva evidenziato lo sconto integrale in fattura.

A causa di alcuni caratteri speciali contenuti nel *file* XML (che non costituivano elementi essenziali ex <u>art. 21</u> del DPR 633/72), il documento veniva scartato. L'impresa provvedeva a re-inoltrare la fattura corretta, mantenendo invariati data e numero di emissione, nel mese di gennaio 2024, comunque entro i cinque giorni dalla ricezione dell'esito di scarto.

Con riguardo alla determinazione dell'aliquota da utilizzare per lo sconto in fattura (110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023 e 70% per quelle sostenute dall'1.1.2024), l'Agenzia ricorda che in diversi documenti di prassi è stato precisato che in assenza di pagamento (ovvero in caso di sconto "integrale" in fattura), è necessario far riferimento alla "data di emissione" del documento da parte del fornitore (v. ad esempio risposta a interpello 5.1.2024 n. 1).

Premesso che la fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio si considera non emessa (provv. 89757/2018 e provv. 433608/2022), "lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso" (risposta a interpello n. 103/2024). Secondo le indicazioni contenute nella circ. 2.7.2018 n. 13, la e-fattura relativa al file scartato "va preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario".

# Nuove precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

Come già rilevato, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, per l'individuazione del periodo d'imposta cui vanno imputate le spese che possono beneficiare del superbonus, è necessario fare riferimento, per le persone fisiche, al criterio di cassa e, conseguentemente, alla data dell'effettivo pagamento, "indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono". Ai fini del superbonus, "in caso di sconto «integrale» in fattura (...)", in luogo della data dell'effettivo pagamento, ci si può riferire "alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (cfr. sul punto, la risposta ad istanza di interpello dell'8 febbraio 2021, n. 90)" (risposta Agenzia delle Entrate videoconferenza 20.9.2023).



Nel provv. <u>89757/2018</u> (successivamente sostituito dal provv. <u>433608/2022</u>) è previsto che la "data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file della fattura elettronica"; tuttavia, l'Agenzia ha affermato, sul punto, che, in "considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdl, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (...)

la data (e l'orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione". Ne consegue che se l'operatore decidesse di "emettere" la efattura via SdI in uno dei successivi 12 giorni previsti dall'art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, "la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione" e i 12 giorni citati "potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio" (circ. 14/2019).

Data di effettuazione e data di emissione, dunque, non sempre coincidono come peraltro previsto anche a livello normativo, posto che l'<u>art. 21</u> co. 2 lett. g-bis) del DPR 633/72 dispone che la prima debba risultare dal documento nell'ipotesi in cui differisca dalla seconda.

In base ai diversi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate (ex multis, risposte a interpello 90/2021 e 1/2024) - in cui è stato affermato che al fine della determinazione del periodo d'imposta cui imputare le spese agevolate, avrebbe dovuto essere tenuta in conto la data di "emissione" della fattura - per quanto sin qui rappresentato era ragionevole supporre che si facesse riferimento non già alla data riportata nel file XML, quanto piuttosto a quella di trasmissione (id est, emissione) attestata dal Sdl.

Nella risposta a interpello in esame, l'Amministrazione finanziaria precisa, invece, che se l'emissione della fattura per i servizi resi non è contestuale al pagamento, "anche tramite riconoscimento dello sconto" e, pertanto, il documento indica "due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo Sdl], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato". Per l'individuazione del momento di sostenimento della spesa è, quindi, possibile dare rilevanza alla data indicata nel file XML, a condizione che il documento sia stato trasmesso al Sdl nei termini previsti.

È lecito, a questo punto, domandarsi quale possa essere il destino di quei contribuenti che, avendo trasmesso il 2.1.2024 una fattura riportante, nel *file* XML la data di "effettuazione" del 30.12.2023 (rispettando il termine previsto dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72) abbiano ritenuto, alla luce dei precedenti chiarimenti di prassi, che le spese dovessero essere imputate all'anno di emissione del documento (2024) e non a quello di effettuazione (2023). Il termine entro cui trasmettere la comunicazione di opzione, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2023, infatti, era fissato al 4.4.2024 e non è più possibile aderire all'istituto della remissione *in bonis* ai sensi dell'art. 2 del DL 39/2024 (in corso di conversione in legge).

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.5.2024 n. 103

Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2024 - "Per la fattura con sconto integrale superbonus vale la data inserita nel file" - Bilancini - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 14.5.2024, p. 35 - "La data della fattura mette in salvo il superbonus" - Latour Italia Oggi del 14.5.2024, p. 27 - "110% salvo se la fattura è re-inoltrata nel 2024" -

Angeli

#### **DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA**

Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Ravvedimento operoso speciale - Posticipazione del termine al 31.5.2024 - Estensione a tutte le annualità antecedenti al 2022 - Novità del DL 39/2024 (circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2024 n. 11)

Il ravvedimento operoso speciale è stato introdotto dall'art. 1 co. 174-178 della L. 197/2022 e consente di fruire di una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e del pagamento rateale degli



importi. Si tratta di una tipologia di ravvedimento più conveniente rispetto al ravvedimento ordinario di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, che prevede una riduzione da 1/9 a 1/5.

Con la circ. 15.5.2024 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti resi necessari a seguito delle disposizioni introdotte dai DL 215/2023 e 39/2024.

#### Violazioni commesse sino al 2021

In relazione alle violazioni commesse sino al 2021, l'<u>art. 7</u> del DL 39/2024 ha previsto un nuovo termine, il 31.5.2024, per poter pagare le prime cinque rate (scadute il 30.9.2023, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023 e il 31.3.2024) e per la rimozione delle violazioni.

Restano, invece, invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate, fissati al 30.6.2024, al 30.9.2024 e al 20.12.2024.

Possono beneficiare della riapertura dei termini i contribuenti che:

- non hanno perfezionato il ravvedimento entro il 30.9.2023 (per mancato pagamento delle somme/prima rata e/o per mancata rimozione della violazione);
- hanno perfezionato il ravvedimento solo per alcune annualità;
- hanno perfezionato il ravvedimento solo per alcune violazioni commesse in relazione ad una singola annualità;
- non hanno fatto nulla entro il 30.9.2023.

Rimangono esclusi, invece, coloro i quali hanno perfezionato il ravvedimento entro il 30.9.2023 (pagando la prima rata e rimuovendo la violazione), ma sono decaduti dalla dilazione per mancato pagamento di rate successive alla prima.

#### Violazioni commesse nel 2022

II DL <u>215/2023</u>, conv. L. <u>18/2024</u>, ha esteso il ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse in relazione all'anno 2022, prevedendo per esse il termine del 31.5.2024.

Per tali violazioni, gli importi potranno essere pagati in 4 rate, scadenti il 31.5.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024 (salvo pagamento in unica soluzione entro il 31.5.2024).

#### Ambito applicativo

Rimane fermo quanto previsto all'<u>art. 21</u> del DL 34/2023 (c.d. "DL bollette") il quale, mediante una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che:

- non sono ravvedibili le violazioni emergenti da liquidazione della dichiarazione, come gli omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate, nonché le omesse dichiarazioni;
- non sono ravvedibili le omesse/infedeli compilazioni del quadro RW, ma si possono ravvedere la mancata dichiarazione di redditi esteri e le violazioni in tema di IVIE/IVAFE;
- sono ravvedibili le violazioni da controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73.

## Interessi per il versamento rateale

Per i soggetti che usufruiscono della riapertura dei termini ex DL <u>39/2024</u> e optano per il versamento rateale degli importi dovuti per il ravvedimento operoso speciale, gli interessi del 2% per la rateizzazione si calcolano:

- a decorrere dall'1.6.2024;
- fino alla data del versamento di ciascuna rata successiva.

art. 1 co. 174 L. 29.12.2022 n. 197

art. 7 DL 29.3.2024 n. 39

Circolare Agenzia Entrate 15.5.2024 n. 11

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2024 -* **"Riammissione al ravvedimento speciale con platea ampia"** - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 16.5.2024, p. 37 - "Niente ravvedimento speciale se la seconda rata è scaduta" – Ambrosi L. - Iorio A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Ravvedimento operoso speciale" - Cissello A.



#### Agevolazioni

#### **AGEVOLAZIONI FISCALI**

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d'imposta 4.0 - Novità del DL 39/2024 - Utilizzo in compensazione mediante F24 con indicazione dell'anno di completamento dell'investimento (ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2024 n. 25)

Con la ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2024 n. <u>25</u>, sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni 4.0 e R&S a seguito dei nuovi obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6 del DL 39/2024.

# Comunicazioni richieste per l'utilizzo dei crediti d'imposta

In sintesi, l'art. 6 del DL 39/2024 prevede che:

- per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dall'1.1.2023 (1.1.2024 per il *bonus* ricerca e sviluppo) al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

# Sospensione temporanea dell'utilizzo dei codici tributo

Con la ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2024 n. 19, nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, era stata sospesa la compensazione dei crediti d'imposta oggetto dei nuovi obblighi.

Per gli investimenti iniziati nel 2022 e interconnessi nel 2023, l'Agenzia ha affermato che il credito d'imposta può comunque essere utilizzato con il codice tributo "6936", indicando quale anno di riferimento il 2022, vale a dire l'anno in cui è iniziato l'investimento (FAQ Agenzia delle Entrate 16.4.2024).

#### Modalità di compilazione e invio delle comunicazioni

Con il <u>DM 24.4.2024</u> sono stati definiti il contenuto e le modalità per l'invio dei modelli di comunicazione in argomento.

I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito del GSE.

Con riguardo alle modalità di compilazione dei modelli, oltre a quanto chiarito con i comunicati del 29.4.2024, il GSE, con il comunicato 14.5.2024, ha precisato che:

- con riferimento al "Periodo di realizzazione degli investimenti", la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli), mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti;
- nei moduli deve essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID;
- all'interno dei campi da compilare, deve necessariamente essere inserito un punto e non una virgola per i numeri decimali.

La comunicazione per l'utilizzo di tali crediti deve essere inviata al GSE tramite PEC all'apposito indirizzo transizione4@pec.gse.it.

L'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC deve essere il seguente:

- nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazionepreventiva\_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
- nel caso di comunicazione di completamento (consuntiva):
- "Comunicazionedicompletamento\_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa". Sarà inoltre resa disponibile, nell'area clienti GSE, una nuova funzionalità per la compilazione dei moduli, integrata con il sistema SIAD (Sistema Informativo per l'Acquisizione Dati).



# Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta a seguito della presentazione delle comunicazioni

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 15.5.2024 n. 25, ha affermato che, fermo restando il requisito dell'avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta, indicando i codici tributo menzionati nella ris. 12.4.2024 n. 19 e, come "anno di riferimento", l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. Per quanto sopra, non deve quindi essere indicato nel modello F24 l'anno di interconnessione, come invece inizialmente previsto con la ris. 13.1.2021 n. 3 istitutiva dei codici tributo. La ris. 25/2024 ha inoltre precisato che, nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) all'Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

art. 1 co. 1057 bis L. 30.12.2020 n. 178 art. 6 DL 29.3.2024 n. 39 Risoluzione Agenzia Entrate 15.5.2024 n. 25 Comunicato GSE 14.5.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2024 - "Per usare il bonus investimenti 4.0 va indicato l'anno di completamento dell'investimento" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 16.5.2024, p. 40 - "Crediti d'imposta 4.0, riaperte le compensazioni" - Gaiani L. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.

#### Lavoro

#### LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Incentivi all'assunzione di giovani, donne e lavoratori disoccupati - Bonus Donne - Novità del DL 60/2024 (c.d. DL "Coesione-Lavoro")

Il DL 7.5.2024 n. <u>60</u> (c.d. DL "Coesione-Lavoro"), in vigore dall'8.5.2024 e da convertire in legge entro il 6.7.2024, introduce diverse misure in materia di lavoro e previdenza, compresa una serie di incentivi all'occupazione di lavoratori subordinati. Uno di tali incentivi concerne le lavoratrici svantaggiate rientranti in determinate categorie.

Si illustra di seguito la disciplina di tale incentivo.

# Esonero contributivo per lavoratrici svantaggiate (c.d. Bonus donne)

L'art. 23 del DL 60/2024 prevede in favore dei datori di lavoro privati l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e i contributi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dall'1.9.2024 al 31.12.2025.

Le lavoratrici devono rientrare nelle seguenti categorie:

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (c.d. "ZES unica");
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, impiegate nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lett. f) del regolamento UE 651/2014, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (quindi con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'evidente disparità occupazionale di genere);
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.



#### Esclusioni

L'esonero non si applica:

- alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici che non rientrino nelle appena indicate categorie;
- alle assunzioni a tempo determinato;
- ai rapporti di lavoro domestico;
- ai rapporti di apprendistato.

#### Incremento occupazionale netto

Ai fini del riconoscimento dell'esonero è richiesto che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

# Rapporti con altri incentivi

L'esonero:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

#### Acconti d'imposta

Per i datori di lavoro che si avvalgono del suddetto esonero contributivo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in questione.

art. 23 DL 7.5.2024 n. 60

Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2024 - "Con il bonus donne per i datori esonero contributivo per massimo 24 mesi" - Gianola

#### Immobili

# **LOCAZIONI**

Aspetti fiscali - Cedolare secca - Locazioni brevi - Aumento dell'aliquota della cedolare secca - Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 10.5.2024 n. 10)

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.5.2024 n. 10, ha fornito chiarimenti sulle novità in materia di locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017) introdotte dall'art. 1 co. 63 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

#### Caratteristiche delle locazioni brevi

In primo luogo, l'Agenzia ricorda le caratteristiche delle locazioni brevi che consistono, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017, in contratti di locazione:

- aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo;
- di durata non superiore a 30 giorni;
- inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
- stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa;
- stipulati direttamente, oppure tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione
- immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in



cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

# Novità della legge di bilancio 2024

L'art. 1 co. 63 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) è intervenuto su questa disciplina, agendo su due fronti:

- da un lato, è stata elevata l'aliquota della tassa piatta sugli affitti brevi dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l'aliquota del 21% (art. 4 co. 2 del DL 50/2017);
- dall'altro, è stata modifica la norma sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarla al diritto comunitario (art. 4 co. 5-bis del DL 50/2017).

#### Ambito applicativo dell'aliquota del 26%

Con riferimento all'aliquota, l'<u>art. 1</u> co. 63 della L. 213/2023, intervenendo sull'<u>art. 4</u> co. 2 del DL 50/2017, ha disposto che, dall'1.1.2024:

- la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione per la tassa piatta sulle locazioni brevi;
- l'aliquota resti pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".

In breve, a regime, la nuova aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi è, quindi, pari al 26%, anche se viene prevista una situazione in cui l'aliquota può essere ridotta al 21%, in presenza di richiesta del locatore. In proposito, la circolare n. 10/2024 precisa che "l'individuazione di detta unità immobiliare dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta d'interesse".

#### Decorrenza

Con riferimento alla decorrenza della nuova aliquota del 26%, l'Agenzia rileva che, non avendo il legislatore dettato una previsione particolare, l'aliquota si applica ai redditi maturati dall'1.1.2024. Pertanto, non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone, ma l'aliquota del 26% troverà applicazione ai redditi fondiari, per cui è stata scelta la cedolare, maturati *pro rata temporis* ai sensi dell'art. 26 del TUIR,

dall'1.1.2024.

Ad esempio, per un contratto di locazione breve svoltosi a cavallo d'anno, dal 24.12.2023 al 6.1.2024 (nelle festività natalizie), la cedolare al 26% riguarda solo il periodo dall'1.1.2024 al 6.1.2024 (senza che abbia alcun rilievo la data di stipula del contratto, né il momento di percezione dei canoni).

Il chiarimento pare focalizzato sulle locazioni brevi che generano redditi fondiari (come suggerito anche dal riferimento espresso al criterio di imputazione dettato dall'art. 26 del TUIR) che sono imputati per competenza, mentre potrebbero sorgere alcuni dubbi in relazione ai redditi diversi, che, applicando l'imputazione per cassa, potrebbero comportare il riferimento alla data di percezione del reddito (il tema meriterebbe un ulteriore approfondimento).

#### Misura della ritenuta

La circolare n. 10/2024 rileva che l'aumento dell'aliquota della cedolare non ha mutato la misura della ritenuta che deve essere operata dagli intermediari che intervengano nel pagamento o incassino i canoni o corrispettivi di locazione breve, che resta fissata al 21%. Tuttavia, non volendo complicare gli adempimenti, è stato modificato l'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 prevedendo che la ritenuta sia effettuata sempre a titolo di acconto (invece, fino al 31.12.2023, la ritenuta avveniva a titolo di imposta in presenza di opzione per la tassa piatta e a titolo di acconto in caso contrario).

#### Intermediari non residenti

L'Agenzia ricorda che, allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), la legge di bilancio 2024 ha ridefinito gli obblighi degli intermediari, individuati dall'art. 4 co. 5-bis del DL 50/2017. In particolare:

- è rimasta immutata la disposizione per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una



stabile organizzazione in Italia, che adempiono gli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione;

- viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell'Unione Europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale, ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73;
- viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell'Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di cui all'art. 4 del DL 50/2017 mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell'Unione europea, se ne sono dotati; in caso contrario, dovranno nominare un rappresentante fiscale.

art. 1 co. 63 L. 30.12.2023 n. 213 art. 3 DLgs. 14.3.2011 n. 23 art. 4 DL 24.4.2017 n. 50

Circolare Agenzia Entrate 10.5.2024 n. 10

Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2024 - "Cedolare secca al 26% per i redditi maturati dal 1° gennaio 2024" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 11.5.2024, p. 3 - "Affitti brevi, dal 2024 scatta l'aumento della tassa al 26%" - Latour G., Parente G.

Italia Oggi del 11.5.2024, p. 22 - "Affitti brevi, super-cedolare secca già da gennaio" - Mandolesi G.

Il Sole - 24 Ore del 11.5.2024, p. 3 - "Conguaglio delle imposte per pagare la differenza con la ritenuta effettuata" - Caputo A.

Quaderno n. 173/2024, p. 123-136 - 'La legge di bilancio 2024 e il DL "Anticipi" convertito' - Anita

Mauro Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cedolare secca" - Mauro A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Locazioni brevi" - Mauro A.

Scheda n. 848.16 in Agg. 2/2024 - "Locazioni brevi" - Mauro

# TUTELA E SICUREZZA

DPCM 26.1.2024
TUTELA E SICUREZZA

AMBIENTE - Dichiarazione ambientale - Approvazione del nuovo modello MUD

In attuazione della L. 25.1.94 n. 70, il presente DPCM approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare in sostituzione di quello approvato con il DPCM 3.2.2023 (pubblicato sulla G.U. 10.3.2023 n. 59).

L'approvazione di un nuovo modello MUD si è resa necessaria al fine di poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea.

#### Decorrenza

Il nuovo modello MUD deve essere utilizzato, da parte dei soggetti interessati, per la presentazione delle dichiarazioni ambientali relative al 2023 e agli anni successivi.

# Modalità di presentazione

Il modello MUD deve essere presentato:

- alla Camera di commercio competente per territorio;
- in generale, mediante invio telematico con firma digitale;



- oppure, ove previsto, mediante invio con posta elettronica certificata (PEC) della modulistica generata dal sistema di compilazione, firmata dal dichiarante sul modello cartaceo e trasformata in un allegato in file PDF.

# Termine di presentazione

In generale, il modello MUD deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, l'art. 6 co. 2-bis della L. 25.1.94 n. 70 stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello MUD, il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva il nuovo modello.

Pertanto, poiché il presente DPCM, che ha approvato il nuovo modello MUD, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.3.2024, il modello MUD relativo all'anno 2023 deve essere presentato entro 120 giorni da tale data, vale a dire entro il 30.6.2024, termine però che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1.7.2024 (si veda l'avviso del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 4.3.2024).

# **FISCALE**

# DPCM 19.1.2024 FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DEDUCIBILI - Erogazioni liberali in denaro a favore della ricerca scientifica che possono essere integralmente dedotte dal reddito IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari - Nuovo elenco

L'art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede l'integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:

- aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale disposizione, il presente DPCM individua le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES.

Il suddetto elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:

- sostituisce quello approvato dal DPCM 7.7.2022 (pubblicato sulla G.U. 27.8.2022 n. 200);
- contiene 10 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 303 a 313);
- può essere soggetto a revisione annuale.